

#### IL RETTORE

**VISTO** il sistema del nuovo inquadramento del personale secondo quanto stabilito dal CCNL di comparto vigente del 18 gennaio 2024;

VISTO il CCI approvato in data 16 luglio 2024;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 103/2025 prot. n. 16366 del 30 gennaio 2025.

### **DECRETA**

di emanare nella nuova formulazione il seguente regolamento:

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E DEI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI

#### Art. 1

# Oggetto del regolamento e abbreviazioni

- Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e dei Collaboratori Esperti Linguistici, assunti a tempo determinato e indeterminato.
- 2. Abbreviazioni nel seguito adottate:
  - Università degli Studi di Palermo: Università;
  - Ateneo di Palermo: Ateneo;
  - Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo: Amministrazione;
  - Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario: personale TAB;
  - Collaboratori Esperti Linguistici: CEL;
  - Bando per la selezione di personale: bando;
  - Albo Ufficiale dell'Università degli Studi Palermo: Albo di Ateneo.

#### Art. 2

### Modalità di selezione per il personale TAB e CEL

- L'Amministrazione, in relazione alle professionalità ed alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedura da bandire, fra quelle previste dal presente articolo, individuando i titoli e i requisiti richiesti per l'accesso, secondo quanto previsto dai successivi artt. 3, 4 e 11, tra:
  - a) procedure selettive pubbliche, volte all'accertamento della professionalità richiesta, per esami, per titoli ed esami;
  - b) procedure comparative riservate al personale in servizio presso l'Università di Palermo, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, al fine di valorizzare le professionalità interne.
- 2. L'avvio delle procedure è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale di intesa con il Rettore, nel rispetto dei criteri generali di indirizzo di cui alla programmazione triennale del personale, delle facoltà assunzionali autorizzate dal MUR e delle disponibilità di Bilancio.

1

3. L'Università garantisce l'applicazione delle norme relative alla programmazione triennale sul fabbisogno di personale e alle riserve previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e normative, con riguardo alle categorie dalle stesse disposizioni individuate. Assicura altresì il rispetto delle prescritte procedure per le progressioni verticali rivolte ai dipendenti dell'Università.

#### Art. 3

# Requisiti per l'accesso alle procedure selettive per il personale TAB

- Le assunzioni di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio:
  - Area professionale Operatori:
  - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 con promozione alla classe IV da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
  - Area professionale Collaboratori:
     Diploma di istruzione secondaria di Il grado.
  - Area professionale Funzionari:
     Laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento).
  - Area professionale Elevata Professionalità:
     Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.
- 2. Possono essere richiesti ulteriori requisiti di ammissione in relazione a specifici profili o Area di inquadramento, quale una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore specifico, adeguatamente documentata e il possesso di qualificazione professionale, in particolare in relazione all'Area delle Elevate Professionalità.
- 3. Fatti salvi i requisiti generali e specifici indicati nell'avviso di selezione, alle procedure riservate di cui alla lettera b dell'art. 2, sono ammessi a partecipare i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo, inquadrati da almeno tre anni nell'Area immediatamente inferiore a quella dei posti oggetto delle selezioni.
- 4. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni.
- I candidati sono ammessi con riserva alle procedure. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta con provvedimento motivato in qualsiasi fase della procedura.

#### Art. 4

# Requisiti per l'accesso alle procedure selettive per i Collaboratori Esperti Linguistici (CEL)

1. Al fine di far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, sulla base delle determinazioni, inerenti al fabbisogno, effettuate da parte dei competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'Università bandisce procedure concorsuali a tempo indeterminato e determinato per la selezione di Collaboratori Esperti Linguistici (CEL).

Per l'ammissione alle suddette selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea o di titolo equipollente, adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'area disciplinare del titolo di studio.
- b) idonea qualificazione o competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua;
- c) capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua oggetto del bando, così come precisato con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29.12.1982;
- 2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

#### Art. 5

#### Avviso di selezione

- 1. La procedura selettiva di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), a tempo indeterminato, è indetta con provvedimento del Direttore Generale. Il relativo avviso, unitamente al bando, è pubblicato nella sezione "Bandi e avvisi" del portale unico del reclutamento "inpa.gov.it", e il bando viene altresì affisso all'Albo dell'Università e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alle procedure selettive e nella pagina di Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 2. Il bando deve contenere:
  - a) l'indicazione specifica della tipologia di procedura selettiva;
  - b) il termine e la modalità di presentazione delle domande;
  - c) l'indicazione delle categorie di persone a cui la legge riserva percentuali dei posti;
  - d) l'indicazione dell'eventuale preselezione, le modalità di effettuazione e il numero dei candidati ammessi;
  - e) i titoli eventualmente valutabili ai fini della selezione, il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie, e le modalità di presentazione degli stessi;
  - f) l'indicazione del tipo di prove, delle materie e/o del contenuto;
  - g) i requisiti generali e specifici richiesti per partecipare alla selezione;
  - h) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
  - i) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito;
  - j) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità per la loro presentazione;
  - k) l'indicazione del contributo che i candidati sono tenuti a versare.

### Art. 6

# Presentazione delle domande di ammissione

- 1. Il candidato deve presentare la domanda di ammissione alla selezione per via telematica, compilando l'apposito modulo, entro il termine indicato nel bando. Tale termine dovrà essere non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento "inpa.gov.it".
- 2. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico.
- 3. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle istanze di partecipazione alla selezione.



# Art. 7 Preselezione

- 1. In presenza di un numero elevato di candidati, l'Università può procedere ad una prova preselettiva, svolta anche con l'ausilio di aziende specializzate nella selezione del personale, nonché, con l'ausilio di mezzi automatizzati.
- 2. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza.
- 3. I quesiti devono essere prevalentemente volti a premiare la preparazione generale, la conoscenza delle materie indicate dal bando, nonché la capacità dei candidati a risolvere problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).
- 4. Il numero di candidati ammessi alle prove viene indicato nell'avviso di selezione e non può essere inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, fatti salvi eventuali ex aequo, e comunque non inferiore a 20.
- 5. Sono esonerati dalla preselezione e accedono direttamente alle fasi successive della selezione i candidati che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, abbiano maturato complessivamente, negli ultimi 8 anni, almeno 24 mesi di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato o para subordinato (ex co.co.co) presso un'Università, incluso il personale dipendente dalle Università collocato nelle specifiche fasce di cui all'art. 64 del CCNL comparto università 2006-2009 o presso Società in house dell'Università degli Studi di Palermo o presso Società/Consorzi di cui l'Università di Palermo detenga o abbia detenuto durante la vigenza del rapporto di lavoro una quota non inferiore al 50%, indipendentemente dall'Area di inquadramento. I periodi relativi alle diverse tipologie di lavoro possono tra di loro essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi.

Non sono valide, ai fini del computo dell'esperienza per il suddetto esonero, le prestazioni di lavoro autonomo o prestazioni d'opera professionale o intellettuale o comunque riconducibili a prestazioni rese in qualità di personale appartenente alla categoria di "personale non dipendente".

# Art. 8 Prove d'esame

- 1. Le prove di esame nelle procedure per esami e per titoli ed esami consistono in una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico, inerente alla specifica professionalità richiesta, e in una prova orale.
- 2. Per lo svolgimento della prova scritta o teorico pratica è previsto l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, e l'eventuale svolgimento in videoconferenza della prova orale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 7 del DPR 487/1994 s.m.i.
- 3. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte o pratiche e sulle altre eventualmente indicate nel bando di concorso.
- 4. È altresì accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
- 5. Il punteggio finale delle prove di esame è determinato sommando i punteggi attribuiti alle singole prove.

#### Art. 9

# Svolgimento delle prove

1. Il calendario delle prove scritte o pratiche viene comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime, mediante avviso pubblicato all'Albo dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle procedure selettive.

- 2. L'ammissione alla prova orale e la data di svolgimento della stessa vengono comunicate con le modalità di cui al comma 1. A tutti i candidati viene altresì comunicato, in modalità riservata, il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche.
- 3. Viene garantita adeguata forma di pubblicità delle prove orali, anche nel caso di svolgimento in videoconferenza.
- 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sarà affisso nella sede degli esami. Nel caso di svolgimento in videoconferenza, l'elenco sarà pubblicato, al termine di tutte le sedute, sul sito web dell'Ateneo, in modalità riservata.
- 5. I termini di preavviso non si applicano in caso di rinvio delle prove per sopravvenute eccezionali esigenze e/o per cause di forza maggiore.

### Art. 10

#### Valutazione dei titoli

- La Commissione, prima di procedere all'esame dei titoli individuati nel bando, stabilisce i criteri di valutazione per l'attribuzione dei relativi punteggi, stabilendo in particolare il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, ai medesimi. Nella determinazione di tali criteri non deve essere data prevalenza ad una sola categoria di titoli.
- 2. Le pubblicazioni sono valutate se attinenti al profilo richiesto. Per eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione, il punteggio attribuito è suddiviso equamente per il numero degli autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente indicato nella pubblicazione stessa.
- 3. Il servizio a tempo determinato è valutato con gli stessi criteri del tempo indeterminato. Più periodi, prestati anche in anni diversi, si sommano tra loro.
- 4. Il servizio prestato in regime di tempo parziale è valutato in ragione della percentuale di attività lavorativa prestata.
- Per ogni candidato la commissione redige una scheda riepilogativa, che è parte integrante del verbale, nella quale saranno menzionati i titoli afferenti alle varie categorie ed i corrispondenti punteggi.
- 6. Nel caso di procedure per titoli ed esami, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che si sono presentati alla prova orale, dopo la prova stessa.
- 7. Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto agli interessati in forma riservata.
- 8. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
- 9. Il punteggio finale è determinato sommando ai punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame, l'eventuale punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

#### Art. 11

# Procedure comparative riservate al personale interno (Progressioni tra le Aree)

- 1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis D.Lgs 165/2001, al fine di valorizzare le professionalità interne in termini di capacità culturali e professionali nonché dell'esperienza maturata, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, sono bandite le procedure comparative riservate al personale interno di cui alla lettera b) dell'art. 2, il cui avviso è pubblicato all'Albo di Ateneo nella pagina dedicata alle procedure comparative e nella pagina di Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia e indica:
  - a) l'Area di inquadramento ed il settore professionale;
  - b) i requisiti, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;

- c) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
- d) i titoli valutabili.
- 2. Le progressioni avvengono mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio.
- 3. La valutazione comparativa verrà effettuata sui titoli di studio e sulle competenze professionali, anche con specifiche riportate nel bando. La valutazione comparativa verrà effettuata altresì sulla tipologia degli incarichi svolti. Non saranno oggetto di valutazione gli incarichi di vigilanza. Costituisce titolo valutabile il numero di anni di servizio nelle Aree di inquadramento inferiori a quella messa a concorso.
- 4. Solo per il passaggio all'Area dei Collaboratori si terrà conto anche degli incarichi di addetto antincendio e primo soccorso.
- 5. L'avviso prevederà un colloquio, con l'attribuzione del relativo punteggio, finalizzato a valutare come l'esperienza lavorativa pregressa sia funzionale all'Area di inquadramento ed al Settore professionale di riferimento.

#### Art. 12

# Requisiti di accesso alle progressioni tra le Aree

- 1. Alle procedure comparative di progressione tra le Aree, possono partecipare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato:
  - inquadrati nell'Area immediatamente inferiore rispetto a quella del posto messo a concorso da almeno tre anni;
  - appartenenti al settore professionale della posizione da ricoprire;
  - che non abbiano conseguito valutazioni negative negli ultimi tre anni in servizio;
  - che non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari;
  - in possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione dall'esterno.
- 2. Per l'accesso alle procedure sottoelencate sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione:

### Per il passaggio all'Area Collaboratori:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- tre anni di anzianità di servizio nell'area degli operatori o nell'equivalente categoria nel precedente sistema di classificazione.

# Per il passaggio all'Area Funzionari:

- Laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento);
- tre anni di anzianità di servizio nell'area dei Collaboratori o nell'equivalente categoria nel precedente sistema di classificazione.

# Per il passaggio all'Area Elevate Professionalità:

- laurea magistrale (o V.O.) accompagnata da un periodo almeno triennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali;
- tre anni di anzianità di servizio nell'area dei Funzionari o nell'equivalente categoria nel precedente sistema di classificazione.

# Art. 13

# Procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato

1. L'Università, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, può indire procedure selettive relative a specifiche figure professionali, il cui avvio è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale di intesa con il Rettore, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nelle ipotesi e per la durata massima previste dalla legge e dal vigente CCNL di comparto.



#### Art. 14

# Procedure per personale a tempo determinato per i programmi di ricerca e di internazionalizzazione, le infrastrutture o per i servizi

- 1. L'Università può effettuare, a seguito di apposite selezioni, il cui avvio è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale di intesa con il Rettore, assunzioni a tempo determinato, per personale inquadrato nelle Aree dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate Professionalità, dotato di professionalità necessarie, per una durata non superiore a tre anni, prorogabile per un ulteriore anno, per le seguenti esigenze:
  - a) svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca e di internazionalizzazione;
  - b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse; dove per attivazione di infrastrutture tecniche complesse si intende la messa in attività di una struttura nuova ovvero l'incremento di attività di una struttura esistente;
  - c) per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.
- 2. Il bando di concorso specifica i requisiti necessari per la partecipazione, nel rispetto del presente regolamento.
- 3. La realizzazione del programma, la scadenza del contratto, l'eventuale venir meno del contratto di ricerca o comunque il compimento del termine comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro, come esplicitato nel bando.
- 4. La spesa relativa al personale assunto per lo svolgimento di programmi di ricerca deve essere a carico dei finanziamenti dei programmi relativi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potrà comunque superare il 50% dei finanziamenti stessi. La struttura che formula la proposta di contratto a tempo determinato per la suddetta esigenza dovrà individuare la copertura finanziaria per tutti gli oneri derivanti dal contratto, ivi compresa la quota destinata al fondo per il trattamento retributivo accessorio.
- Nel caso di assunzioni per esigenze connesse con l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse il relativo programma, approvato dal Consiglio d'Amministrazione, dovrà definire i fondi su cui graverà tale spesa.
- 6. La competenza a formulare richieste di attivazione dei contratti di lavoro di cui al presente articolo è così individuata:
  - a) per i Dipartimenti, i Centri di Servizio, i Poli territoriali universitari e le strutture equiparate ai fini della gestione, nel Direttore/Presidente, previa delibera del Consiglio di dipartimento o del relativo Organo collegiale competente;
  - b) per le Aree dell'Amministrazione Centrale e per le altre Strutture, nel Direttore Generale.
- 7. Le richieste di attivazione di cui al presente articolo dovranno contenere le seguenti indicazioni:
  - a) la descrizione del progetto di ricerca, dell'infrastruttura tecnica complessa o del progetto di miglioramento dei servizi;
  - b) l'ammontare complessivo del fondo per la ricerca con indicazione dei relativi codici di progetto e voce budget su cui si fa gravare la spesa per il contratto;
  - c) i compiti da assegnare all'unità di personale per la quale si richiede la selezione;
  - d) i titoli di studio, titoli e requisiti professionali da richiedere e da indicare nel bando di selezione:
  - e) l'Area di inquadramento ed il Settore professionale cui, secondo la normativa vigente, corrispondono le attività che devono essere svolte;
  - f) i criteri di selezione ritenuti più idonei, con la motivazione.
- 8. Le richieste di attivazione, come sopra formulate, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.



#### Art. 15

#### Commissioni esaminatrici

 Le Commissioni esaminatrici sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due di genere diverso, scelti fra Dirigenti, Elevate Professionalità, funzionari e docenti delle Università, esperti di comprovata competenza in relazione al profilo da selezionare, secondo criteri di trasparenza e di imparzialità.

Le Commissioni sono individuate nel seguente modo:

- il presidente è designato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, tra Dirigenti, anche in quiescenza da non più di 4 anni, e Professori universitari;
- due componenti effettivi e un componente supplente sono sorteggiati da una lista di quattro individuata dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto dell'art. 57 del D.Lgs 165/2001 s.m.i e del successivo comma 3.
- I componenti effettivi sorteggiati non possono fare parte di altre Commissioni esaminatrici dell'Ateneo per almeno sei mesi.
- 2. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici il Rettore, il Pro Rettore, il Direttore Generale e i componenti degli Organi collegiali di governo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.
- 3. Nel rispetto di tali principi, esse sono così composte:
  - a) per le procedure selettive per l'accesso alle Aree dei Funzionari e delle Elevate Professionalità: da un Dirigente, anche in quiescenza da non più di 4 anni, o da un Professore quale presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso quali membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica non inferiore all'Area Funzionari.
  - b) per le procedure selettive per l'accesso alle Aree degli Operatori e Collaboratori: da personale, anche in quiescenza da non più di 3 anni, con qualifica non inferiore all'Area dei Funzionari, da un Professore o Dirigente quale presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, quali membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica non inferiore all'Area dei Collaboratori.
  - Quanto previsto nei punti a) e b) si applica per tutte le forme di selezione previste dal presente regolamento.
- 4. Il presidente ed i membri delle Commissioni esaminatrici che cessano dal servizio possono portare a compimento le procedure concorsuali, purché il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata
- 5. Alle Commissioni di cui al presente regolamento possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
- 6. Quando le prove abbiano luogo in più sedi o in relazione all'elevato numero di candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.
- 7. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, di norma entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, e vengono pubblicate all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle procedure concorsuali.
- 8. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 180 giorni a decorrere dalla data di conclusione delle prove scritte.

- La Commissione, successivamente all'espletamento delle prove orali, effettua la valutazione dei titoli, ove previsti, che dovrà concludersi entro 30 giorni dall'ultima sessione delle prove orali;
- 10.La commissione, nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, elabora la graduatoria finale del concorso;
- 11. Il Direttore Generale può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Direttore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Direttore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.

#### Art. 16

# Trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali

- Fermi restando gli adempimenti disciplinati dalla normativa di settore vigente e dal bando di indizione della procedura, le Commissioni esaminatrici stabiliscono alla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione dei candidati che formalizzano nel primo verbale della procedura.
- 2. I criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte vengono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Ateneo nella pagina dedicata alle procedure selettive e nella pagina di Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia.

# Art. 17

# Graduatoria finale e approvazione atti

- Al termine delle prove di esame o della valutazione dei titoli, la graduatoria generale di merito è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza, previsti dalla normativa vigente.
- Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito approvate con provvedimento del Direttore Generale.
- 3. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura viene pubblicato all'Albo dell'Università e sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle procedure concorsuali.
- 4. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
- 5. Le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato in corso di validità, e di quelle a tempo determinato relative alle sole procedure gravanti su Fondi PNRR, possono essere utilizzate, entro i limiti di scadenza del progetto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale di intesa con il Rettore, per l'eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili dello stesso Settore professionale, Area di inquadramento nonché nello stesso profilo specifico, anche per l'instaurazione di rapporto a tempo determinato.

#### Art. 18

#### Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.



- 2. Il presente regolamento, che costituisce oggetto di informazione sindacale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione all'Albo di Ateneo.
- 3. Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore restano disciplinate dal precedente regolamento.

IL RETTORE
Prof. Massimo MIDIRI